

SUB ALLEGATO A

Atto tipo: Convenzione specifica ex art. 23, co.1 l.p. 13/2007

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007 per la gestione del servizio/intervento

TRA

Comunità di Valle della Vallagarina, di seguito indicata come ente pubblico affidante, con sede in _____ C.F. e Partita IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante dell'ente – Servizio Socio Assistenziale,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto gestore.

PREMESSO CHE

con determinazione del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori (di seguito Elenco), con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi _____ (di seguito Avviso);

il Soggetto Prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nella sezione/nelle sezioni _____ dell'Elenco per la realizzazione del servizio/dei seguenti servizi _____;

PREMESSO CHE

- l'art. 23, comma 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sottoscriva con i soggetti accreditati una convenzione che definisca i criteri generali di svolgimento del servizio nonché il corrispettivo delle prestazioni o i criteri per la sua determinazione, ferma restando la competenza in capo ai singoli enti locali in ordine all'affidamento del servizio, alla concreta utilizzazione delle prestazioni, al pagamento delle tariffe e all'attivazione delle necessarie forme di coordinamento operativo. - L'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito regolamento, contiene un elenco di criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, in applicazione del citato art. 23, comma 6 della l.p. 13/2007;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, ALLEGATO C SUB

ALLEGATO A contenente, tra il resto, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del regolamento;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state approvate le Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socioassistenziali nella Provincia di Trento da ultimo citate (di seguito Linee Guida);
- l'allegato D delle citate Linee Guida disciplina la gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di tariffe, rette o voucher ai soggetti accreditati;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 3.11.2022 " Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali". sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo, tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle Linee Guida;
- il Soggetto gestore è iscritto nel Registro dei soggetti accreditati per l'aggregazione funzionale ... - La Comunità di Valle della Vallagarina con deliberazione n. ... del ... ha definito lo schema tipo per l'istituzione dell'elenco aperto (Registro) di soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per il servizio/intervento di cui ai successivi e specifici avvisi pubblici;
- il Soggetto gestore risulta validamente iscritto nell'elenco per l'erogazione del servizio/ intervento _____ a decorrere dal ...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO, DESTINATARI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Vallagarina (di seguito Comunità) e il Soggetto Prestatore _____ con riferimento ai criteri generali definiti nell'Avviso;
2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604 del 6 aprile 2023, di seguito Catalogo:
 1. Comunità di accoglienza per persone con disabilità (rif. scheda 4.2 Catalogo)
 2. Comunità familiare per persone con disabilità (rif. scheda 4.3 Catalogo)
 3. Comunità integrata (rif. scheda 4.4 Catalogo)
 4. Percorsi per l'inclusione (rif. scheda 4.10 Catalogo)

Per la descrizione puntuale dei singoli servizi e dei rispettivi destinatari, nonché per la durata degli inserimenti si rimanda a quanto indicato nel Catalogo e nel documento "Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale:

persone con disabilità ambito residenziale

persone con disabilità ambito semi residenziale

nonché a eventuali specificità presenti nell'Avviso.

ART. 2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DI DIMISSIONE

1. L'inserimento di beneficiari disabili presso i servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso.
2. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno del Registro viene effettuata dal beneficiario (o dal legale rappresentante) in relazione alle sue specifiche esigenze; viene comunque assicurata la mediazione dell'Assistente sociale titolare della presa in carico.

Eventuale

3. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di assicurare la tutela e la protezione urgente e indifferibile, e nel limite di ricettività della struttura, è ammessa l'accoglienza di persone aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione. In questi casi il Soggetto Prestatore, per periodi di permanenza oltre ai 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento, è tenuto ad emettere regolare fattura a carico dei Comuni di residenza e la relativa retta giornaliera è pari almeno alla cifra riconosciuta dalla Comunità nella presente convenzione.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate all'art. 9 dell'Avviso.
2. Il Servizio Sociale comunica al soggetto prestatore scelto dal beneficiario il servizio da attivare ed il relativo piano di frequenza. Nella comunicazione viene indicata la tariffa e la data entro la quale il servizio deve essere attivato.
3. Nel limite delle giornate di frequenza autorizzate, le giornate di effettiva fruizione del servizio vengono definite sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità e il soggetto prestatore.
4. Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'assistente sociale referente e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio Socio Assistenziale della Comunità.
5. Il soggetto prestatore assicura l'erogazione dei servizi con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari e delle attività svolte.
6. Il soggetto prestatore predispone un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari, la data dell'intervento e l'orario di presenza.

ART. 4 COMPITI DEL GESTORE ACCREDITATO

Il soggetto prestatore eroga i servizi secondo quanto previsto dall'Avviso

Il Soggetto gestore dichiara inoltre:

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
2. di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
3. di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione.
4. di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B al Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali e ai criteri per l'assolvimento del requisito generale n. 7 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale;
5. di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
6. di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della l.p. 13/2007;
7. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della l.p. 13/2007;
8. di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
9. di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

ART. 5 TRATTAMENTO E REQUISITI DEL PERSONALE

1. Il Soggetto Prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente Convenzione sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità.
2. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, secondo quanto indicato nelle Linee di intervento.
5. Il Soggetto Prestatore assicura:
 - a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;

d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turn-over e la gestione dei suoi effetti.

6. Eventuale

Il Soggetto Prestatore è tenuto a garantire un riferimento per rispondere tempestivamente alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine,)

ART. 6 ORARIO DEL SERVIZIO (SOLO NEL CASO DI SERVIZI DIURNI O RESIDENZIALI)

1. L'apertura della struttura potrà essere per giornata intera o per mezza giornata, sempre nel rispetto del monte ore complessivo previsto nel Catalogo dei servizi socio assistenziali. Per mezza giornata si intende l'apertura o di mattino o di pomeriggio con o senza pasto. La Comunità Vallagarina corrisponderà la retta per le frequenze degli utenti con i medesimi criteri di cui sopra

ART. 7 STRUTTURA (SOLO NEL CASO DI SERVIZI DIURNI O RESIDENZIALI)

1. Il Soggetto Prestatore mette a disposizione una o più strutture, indicando il Comune di collocazione e assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati per assicurare il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento. In questo articolo, in coerenza con quanto richiesto nell'Avviso, viene definito il numero di locali minimi adibiti alle funzioni richieste per lo svolgimento del servizio anche in relazione a quanto previsto dal Catalogo dei servizi socio assistenziali.
2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i beneficiari.
3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto prestatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso la Comunità della Vallagarina di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..

5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.

ART. 9 BUONI DI SERVIZIO/TARIFFE/RETTE/VOUCHER

Il soggetto gestore accetta e rispetta quanto stabilito nell'Avviso pubblico per l'accreditamento di secondo livello definito con Decreto n.di data..... riguardante il servizio/progetto relativamente alla corresponsione dei buoni di servizio/ rette/tariffe o voucher per il servizio prestato.

ART. 10 DURATA

La convenzione ha durata dal primo gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2029

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETTE / DI INCASSO DEI VOUCHER

1. Il soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito dall'art. 10 dell'Avviso.
2. La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto gestore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione di rette, tariffe o voucher avviene solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti, e in seguito all'autorizzazione della relativa spesa in favore della specifica persona e comunque secondo le regole stabilite nell'Avviso pubblico per il servizio di... data... numero....
3. Eventuali variazioni delle tariffe vengono disposte con specifico atto della Comunità della Vallagarina e comunicate ai soggetti prestatori iscritti nell'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
4. Sulla base delle esigenze dell'utente, con una condivisione tra l'assistente sociale del Comune e l'operatore incaricato dell'ente, può essere temporaneamente definito un piano di frequenza minore rispetto al piano inizialmente autorizzato nella scheda di accesso. Tale riduzione non può essere considerata come assenza.
5. La spesa, definita in applicazione delle tariffe personalizzate, viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario le presenze e le assenze (eventualmente indicando giornata intera o mezza giornata). Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio Socio Assistenziale.
6. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Welfare e coesione sociale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.
7. Il soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema di interscambio) al Comune di Trento. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, Numero e data Ordine di Acquisto e il CIG che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. Il Comune non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

8. Il soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i dati significativi per la fatturazione.
9. La Comunità provvede al pagamento entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successivo all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni (con emissione del certificato di pagamento che attesta la regolare esecuzione degli interventi). Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, la Comunità si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.
10. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

ART. 12 DISCIPLINA DELLE ASSENZE DELL'UTENZA

In riferimento alla disciplina delle assenze dell'utenza si fa riferimento a quanto previsto nell'Avviso pubblico all'articolo 10 per lo specifico servizio.

ART. 13 RESPONSABILITA'

È obbligo del Soggetto gestore mantenere l'ente pubblico affidante sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi e degli interventi indicati all'art. 1.

ART. 14 ALTRI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto Prestatore:

a) si impegna a:

- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente;

2. La rete dei servizi collabora al fine di individuare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori che vi prendono parte secondo i principi dell'autodeterminazione, dell'empowerment e dell'engagement. In tale progetto confluiscono eventuali altri progetti in atto (PEI, PAI, Progetto vita indipendente, progetto di abitare sociale, ecc.).

3. L'équipe educativa del soggetto prestatore definisce, con il coinvolgimento della persona con disabilità e della famiglia, il piano educativo individualizzato (PEI) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento, ne condivide i contenuti con il Servizio Socio Assistenziale gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto prestatore predispone le relazioni periodiche di verifica, almeno annuali. Copia del PEI e delle relazioni di verifica sono da trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale.

4. E' tenuto a predisporre nel caso di servizi semi residenziali o residenziali, il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti e di una o più persone di riferimento; tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura/ i giorni e le ore di presenza all'intervento nel caso di interventi domiciliari o esterni;
5. Assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della documentazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali:
 - del registro delle presenze del personale nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - del quaderno (giornaliero nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali) delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - della documentazione relativa a ciascun utente con riferimento alla relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e/o anagrafici e della documentazione personale completa e regolare relativa agli utenti;
6. nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali, può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi di cui alla presente convenzione secondo quanto concordato con la Comunità;
7. stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
8. pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

ART. 15 SICUREZZA

1. E' obbligo del Soggetto Prestatore rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.), provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Prestatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 e ad altre eventuali situazioni di emergenza.

ART. 16 VIGILANZA

1. In caso di servizi residenziali o semi residenziali i referenti della Comunità Vallagarina potranno in ogni momento accedere alle strutture dove sono inserite persone per interventi socio assistenziali per verificare l'effettiva prestazione.
2. La Comunità Vallagarina potrà svolgere un controllo diffuso sulla attività prestata anche attraverso somministrazione di questionari ai beneficiari.
3. Il Soggetto Prestatore deve dotarsi di strumenti per la segnalazione di criticità o disservizi da parte delle persone inserite.

4. La Comunità e il Soggetto Prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate, anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

ART. 17 OBBLIGHI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Il Soggetto Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento. 2. Il prestatore si impegna a mantenere i criteri ulteriori per l'accreditamento presso la Comunità della Vallagarina secondo i criteri definiti nell'Avviso pubblico di data relativi al/i servizi disciplinati dalla presente convenzione.

ART. 18 VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La cessione o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto Prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità della Vallagarina fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt..... dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità della Vallagarina può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultino sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità della Vallagarina procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto Prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dal Registro dei soggetti accreditati per il servizio di..... o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

ART. 19 CAUSE DI SOSPENSIONE

1. La sospensione dell'accreditamento da parte del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento comporta l'obbligo, per il soggetto gestore, di interrompere temporaneamente lo svolgimento dell'attività svolta per conto della Comunità della Vallagarina.
2. La Comunità della Vallagarina, si riserva la facoltà di individuare modalità idonee per garantire la continuità dell'assistenza agli utenti.
3. Nel caso di sospensione e successiva riammissione al Registro non viene assicurato al soggetto prestatore il riaffidamento degli interventi gestiti in precedenza.

ART. 20 RISOLUZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione è risolta, su iniziativa dell'ente pubblico affidante in caso di :
 - a) gravi violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione;

- b) decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del regolamento di cui al D.P.P. 3/2018; c) perdita, totale o parziale, dei requisiti definiti nell'Avviso pubblico per il servizio oggetto della presente Convenzione;
- c) estinzione del soggetto gestore;
- d) rinuncia all'accreditamento di secondo livello rilasciato dalla Comunità della Vallagarina;
- e) diversa modalità di affidamento da parte della Comunità Vallagarina per lo specifico servizio o progetto;
- f) modifica delle caratteristiche del servizio o progetto richieste da parte della Comunità della Vallagarina.

2. La risoluzione ha efficacia a seguito di formale diffida inviata dall'ente pubblico affidante.

3. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 21 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

2. Nel caso in cui intervengano modifiche della l.p. 13/2007, del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg , del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'ultimo comma del presente articolo. In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.

3. Il soggetto prestatore ha facoltà, entro 90 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione all'ente pubblico affidante.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali di cui la Comunità della Vallagarina verrà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

2. Il soggetto prestatore verrà incaricato come Responsabile esterno al trattamento dei dati che saranno trasmessi dalla Comunità della Vallagarina per la gestione del servizio.

ART. 23 SPESE

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del soggetto prestatore.

2. La presente convenzione non ha autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Art. 24 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Comunità. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

2. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 25 FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono devolute al Foro di Rovereto.